

## IVA

### ***Gruppo Iva: ammissibile l'interpello pre-costituzione***

di **EVOLUTION**



L'articolo 1, comma 24, della L. 232/2016, ha inserito nel D.P.R. 633/1972, dopo l'articolo 70, il titolo V-bis composto dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies e recante la disciplina del Gruppo Iva,

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa dell'ambito soggettivo del Gruppo Iva alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 54/E/2018.

Possono **optare** per la costituzione del Gruppo Iva i **soggetti passivi, stabiliti** nel territorio dello Stato, esercenti **attività d'impresa, arte o professione**, tra i quali sussistono, **congiuntamente**, i **vincoli**:

- **finanziario,**
- **economico e**
- **organizzativo,**

di cui all'[articolo 70-ter del D.P.R. 633/1972](#). I vincoli devono **sussistere** al momento dell'**esercizio** dell'opzione per la costituzione del Gruppo Iva e comunque già **dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui ha effetto l'opzione**.

I tre vincoli devono **sussistere congiuntamente**, altrimenti è precluso l'accesso al regime.

Ai sensi del **comma 4 dell'articolo 70-ter**, se tra i soggetti sussiste il vincolo finanziario si **presumono sussistenti** anche gli altri due vincoli. Trattasi di una **presunzione legale relativa**. Difatti, il vincolo finanziario è il **più agevole da verificare** e, spesso, porta con sé anche il **vincolo organizzativo ed economico**.

Il successivo **comma 5** prevede che tale presunzione può essere **superata** da **prova contraria**

fornita mediante la presentazione di un **interpello probatorio** teso a dimostrare l'**insussistenza** del vincolo economico o di quello organizzativo.

Infine, ai sensi del **comma 6**, il **vincolo economico** si considera **in ogni caso insussistente** per i soggetti per i quali il vincolo finanziario ricorre in dipendenza di **partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria**, di cui all'[articolo 113, comma 1, del Tuir](#). È comunque possibile dimostrare la sussistenza del vincolo economico presentando all'Agenzia delle Entrate un **apposito interpello probatorio**.

Con la [risoluzione 54/E/2018](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito i **seguenti chiarimenti**.

1. Il previo esercizio dell'opzione per la costituzione del Gruppo Iva non costituisce condizione per la valida presentazione dell'interpello. Diversamente, si determinerebbe la inclusione nel Gruppo Iva di soggetti passivi privi dei requisiti già al momento della opzione, così come la esclusione di entità in possesso degli stessi alla data della dichiarazione di costituzione. In conclusione, quindi, **si deve ritenere ammissibile la presentazione dell'interpello anche nel periodo anteriore alla costituzione di un Gruppo Iva**.
2. L'interpello può essere presentato sia dal **soggetto passivo d'imposta** rispetto al quale si voglia dimostrare la **insussistenza** del vincolo economico o di quello organizzativo o la **sussistenza** di quello economico, sia dal **rappresentante del Gruppo Iva** costituendo o costituito. Ai fini della regolarità dell'istanza, è richiesta la **sottoscrizione** sia del rappresentante del Gruppo Iva costituito o del futuro rappresentante del Gruppo Iva costituendo, sia del membro di cui si vuole provare il difetto o il possesso di un requisito di partecipazione. Tuttavia, fino alla **pubblicazione** delle indicazioni contenute nel documento in commento – **10 luglio 2018** - si considerano validamente presentate anche le istanze sottoscritte **unicamente dal membro del Gruppo costituendo** e non anche dal futuro rappresentante.
3. La presentazione dell'istanza di interpello da parte del futuro rappresentante non obbliga quest'ultimo all'esercizio dell'opzione di costituzione del Gruppo Iva.
4. Per esigenze di **semplificazione**, è ammessa la presentazione di un'unica istanza per la espunzione di più soggetti passivi d'imposta da uno stesso Gruppo Iva o per la inclusione nel medesimo. Le istanze ad **oggetto plurimo** dovranno essere sottoscritte, oltre che dal rappresentante del Gruppo Iva costituendo o costituito, da **ciascuno dei membri** rispetto ai quali voglia fornirsi prova contraria alla operatività delle presunzioni.



**EVOLUTION**  
**Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Design by valcarenghi / Freepik